

per M. D'AUROA



Corte d'Appello di Perugia	
0377/0000000000	
3782	
22 MAR 2005	
DIR.	UFF.
ESP.	ESP.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Ufficio VI

Prot. 6/438/035

Roma, 22 MAR. 2005

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
 S E D E

ALL'ISPETTORATO GENERALE
 S E D E

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE
 SUPREMA DI CASSAZIONE
 R O M A

AL SIG. PROCURATORE GENERALE
 DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE R O M A

AL SIG. PRESIDENTE DEL
 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
 ACQUE PUBBLICHE
 R O M A

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE
 CORTI DI APPELLO
 LORO SEDI

AI SIGNORI PROCURATORI GENERALI
 PRESSO LE CORTI D'APPELLO
 LORO SEDI

Oggetto: Convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle

22. MAR. 2005 15:52

notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile. Quesiti di interesse generale.

A seguito dell'invio della Convenzione stipulata con Poste Italiane in data 15.7.2004 per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta e della relativa circolare esplicativa Prot. VI/145/035/EM, sono pervenuti da parte di alcuni Uffici NEP quesiti volti a ottenere chiarimenti su problemi specifici attinenti all'attività di cui trattasi. Stante l'identità delle problematiche evidenziate che fanno presumere un interesse comune alla loro soluzione, si ritiene opportuno darne con la presente risposta congiunta.

Il punto di domanda maggiormente ricorrente riguarda il regime al quale devono essere assoggettate le comunicazioni a mezzo posta, previste nelle fattispecie di cui agli articoli 139 e 140 C.P.C. e 157 C.P.P. In proposito giova evidenziare quanto già esplicitato in circolare e cioè che rientrano in convenzione le notificazioni a mezzo posta degli atti penali a richiesta dell'autorità giudiziaria e dei biglietti di cancelleria. Orbene le formalità previste dagli artt. 139 e 140 C.P.C. e 157 C.P.P. pur concretandosi nella spedizione di una raccomandata attengono al procedimento di notifica a mani e quindi ad una tipologia di notifiche diverse da quelle oggetto di convenzione; da ciò consegue che le raccomandate spedite per gli adempimenti di cui trattasi vanno assoggettate al regime ordinario. Ciò detto, va da sé che anche per la relativa spesa dovrà trovare applicazione la tariffa ordinaria e non quella convenzionale, che riguarda invece le sole raccomandate spedite in convenzione.

Per quanto attiene poi alle modalità di pagamento delle raccomandate di cui trattasi, si precisa che esse vanno a pagamento differito in conto di credito e che, a seguito dell'Accordo Quadro siglato il 15.7.2004, sui relativi conti di credito non deve essere corrisposto l'aggio del 15%. Si precisa ulteriormente che, in virtù del suddetto accordo, il 15% sui conti di credito non è più dovuto a far data dal gennaio 2005.

Altro quesito ricorrente riguarda l'operatività del termine di almeno 30 giorni antecedenti l'udienza, concordato al punto 6.1 della Convenzione per la consegna degli atti a Poste Italiane. In particolare è stato richiesto di chiarire come gli Uffici Nep dovrebbero regolarsi qualora non fosse possibile garantire la consegna degli atti alle Poste nel tempo concordato, se cioè in tale ipotesi gli

stessi atti possano essere notificati ugualmente in convenzione o se debbano essere notificati in regime ordinario. Si chiede, inoltre, come possa conciliarsi il rispetto del tempo di consegna previsto quando gli atti debbano essere notificati prima dei trenta giorni anteriori all'udienza o quando per essi sia previsto un termine di notifica non rapportato all'udienza. Relativamente a quanto sopra vale la pena di chiarire la natura del termine di cui trattasi, perché da ciò conseguono le logiche soluzioni alle problematiche prospettate. In premessa va evidenziato che detto termine non ha alcuna valenza perentoria, per cui dal mancato rispetto di esso non discendono preclusioni di sorta. Trattasi di un termine convenzionale che si è ritenuto congruo nella gran parte dei casi per consentire i tempi necessari al funzionamento del sistema informatizzato di lavorazione integrata degli esiti. Il rigoroso rispetto di esso quindi, pur importante, stanti le ragioni che hanno portato alla sua pattuizione, non è però condizione indispensabile per la notifica degli atti in convenzione. Pertanto, con riferimento alle possibili problematiche concrete prospettate, può dirsi a titolo esemplificativo, che se il termine di notifica di cui alla previsione normativa dovesse essere di 60 giorni anteriori all'udienza è del tutto evidente che il tempo di consegna dovrebbe essere maggiore di quello previsto in convenzione, cioè, come indicato in circolare, quello ottimale suggerito dalla natura dell'atto.

Maggiormente complesso si presenta il caso in cui l'atto pervenga alla struttura UNEP tardivamente e in tempi tali da non consentirne la consegna alle Poste nei trenta giorni anteriori all'udienza. In detta ipotesi va operato un distinguo con riferimento alla scadenza dell'atto. Qualora infatti il termine di notifica sia tale che, valutati i tempi di notificazione, nonché i tempi di lavorazione dell'atto di cui al punto 10.2 della convenzione, vi sia il rischio concreto che la notifica possa pervenire fuori termine, le modalità di notifica vanno valutate dall'ufficiale giudiziario procedente caso per caso, in ossequio alla vigente normativa, anche a mezzo posta in regime ordinario, essendo esigenza assolutamente prioritaria quella di assicurare la notifica nel rispetto dei termini processuali. Qualora viceversa, dalla valutazione dei suddetti tempi si possa ragionevolmente presumere il rispetto dei termini, l'atto anche se non può essere consegnato 30 giorni prima dell'udienza, va comunque notificato in regime di convenzione, stante come già detto la non perentorietà del termine convenzionale.

Non si ritiene necessario precisare oltre il concetto di tempo ottimale, né addentrarsi in ulteriori casistiche esemplificative, posto che la presente è rivolta a strutture operative quali gli UNEP che hanno sempre mostrato di avere alta professionalità e competenza nell'operare le valutazioni di cui trattasi.

Ovviamente ci si attende per il futuro che le ipotesi di cui sopra rivestano carattere di eccezionalità. In vista di ciò e considerato che alcuni uffici NEP segnalano come frequente da parte degli uffici giudiziari, la trasmissione in tempi ristretti degli atti da notificare, si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza che riveste, al fine dell'ottimizzazione del processo di notificazione, la tempestiva trasmissione alle strutture U.N.E.P. delle richieste di notifica. Pertanto si pregano ancora una volta le S.S.L.L. di voler raccomandare alle competenti Cancellerie e Segreterie Giudiziarie la massima solerzia negli adempimenti di cui trattasi, tenendo conto anche della circostanza che vanno garantiti agli Uffici NEP i tempi tecnici necessari per il regolare espletamento di tutte le attività preparatorie alla notifica stessa.

Per quanto attiene infine alle doglianze di alcuni uffici relative alla carenza di collegamenti e supporti informatici, si fa presente che già con nota Prot. N/268/070-3/CA del 17/2/2005, questo Dipartimento aveva provveduto a segnalare il problema alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero, sollecitandone l'intervento. Pertanto si invitano gli UNEP interessati a far pervenire le proprie osservazioni direttamente alla D.G.S.I.A. trasmettendole all'indirizzo di Via Crescenzo,17/C - 00195 Roma.

IL V. CAPO DIPARTIMENTO

Angelo GARGANI